

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

# Senato della Repubblica

(10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio, turismo)

#### Atto Senato n. 2117

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

\*\*\*

Atto n. 823

Affare sulla promozione e la tutela del Made in Italy

Audizione CNA Artistico e tradizionale 27 maggio 2021

#### Sommario

1. L'OPPORTUNITÀ DI APPRONTARE UN ORGANICO ASSETTO DI REGOLE	IN
MATERIA DI ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE	1
2. IL RUOLO DELLE REGIONI E L'ESIGENZA DI RACCORDARE GLI	
INTERVENTI PREVISTI	3
3. LA SCELTA DELLA PROCEDURA PARLAMENTARE	3
4. L'AVVENTO DELLA PANDEMIA: UNA RAGIONE IN PIÙ PER PROVVEDERI	E
IN CONCRETO AL SOSTEGNO DEL SETTORE	4



## 1. L'OPPORTUNITÀ DI APPRONTARE UN ORGANICO ASSETTO DI REGOLE IN MATERIA DI ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

In virtù dell'emendamento Gortani, approvato con ampi consensi nella seduta dell'Assemblea Costituente del lontano 14 maggio 1947, i Padri della Repubblica conferiscono all'artigianato – evocato con parole di pregio incarnando una «antica gloria d'Italia» – un'indiscutibile funzione economico-sociale, da assicurare per mezzo di «apposite provvidenze legislative» l'. È da qui che ha origine il camminamento costituzionale di una specifica forma di impresa (*ergo* quella artigiana), ineguagliabile tanto sotto il profilo dell'attività espletata quanto, sotto quello dell'organizzazione assunta, e fra l'altro non replicabile in termini di prodotti foggiati e servizi offerti.

Ne viene, che l'articolo 45, comma 2, della Costituzione impone al legislatore di provvedere in concreto «alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato», attraverso lo strumento legislativo. Un precetto che, come correttamente segnalato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, non si risolve in una mera enunciazione programmatica. Per contro, la prescrizione di cui trattasi è assistita da una riserva di legge rinforzata, diretta ad assegnare all'artigianato un inquadramento giuridico *ad hoc* o, per meglio dire, di ordine superiore. Ciò, d'altra parte, non può essere parimenti affermato qualora si prendano in considerazione le altre libertà economiche espressione di altrettante tipologie di imprese. A queste ultime, infatti, sebbene similmente capaci di innervare il tessuto produttivo italiano e a diverso titolo inscritte nella storia economica del Paese, non è riservato un identico trattamento costituzionale.

Le argomentazioni fin qui svolte, nel porre in evidenza le salde fondamenta giuridiche su cui poggia l'intera iniziativa legislativa oggetto di audizione (AS n. 2117), rafforzano la nostra incrollabile fede nel volere ammodernare il quadro regolatorio che attualmente punteggia, in modo perlopiù frammentario e anemico, l'artigianato considerato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In questo senso, CNA, nel confronto con le istituzioni di ogni livello, è da tempo impegnata nel proporre e sollecitare un apparato di norme dedicate, in larga parte recepite nel progetto legislativo in discorso. Sicché, non possiamo che lodare la volontà esibita dal legislatore nell'intervenire in materia di artigianato artistico e tradizionale, tanto più se si passano (come abbiamo fatto) analiticamente in rassegna i

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. AC., Resoconto sommario dei lavori della Assemblea Costituente, Seduta del 14 maggio 1947, n. CXXV, 4014-4015.



contenuti della proposta di legge *de qua*, i quali ci inducono ad esprimere il nostro più convinto ed incondizionato apprezzamento per l'iniziativa legislativa parlamentare in discorso.

Ben venga, nell'ordine:

- la finalità definitoria di impresa artigiana artistico-tradizionale, contraddistinta dalla produzione di quei beni che, per effetto del processo di lavorazione applicato, manifestino un ineguagliabile valore creativo ed estetico (art. 1);
- la *voluntas legislatoris* preordinata a qualificare giuridicamente il **riconoscimento della bottega storica e artigiana** (baluardo delle nostre comunità territoriali), giacché luogo di esercizio dell'attività d'impresa acconcio ad intestare alla stessa interesse culturale e valore economico aggiunto (art. 2);
- la previsione della **cedolare secca** sul reddito da locazione di unità immobiliari adibite a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3), al duplice scopo di rigenerare i centri urbani ed incentivare fiscalmente (lato locatori) l'affitto rivolto ad attività inquadrabili nel campo dell'artigianato artistico e tradizionale (art. 3);
- l'intendimento di assicurare la trasmissione intergenerazionale del saper fare artigiano tramite il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola in capo a quelle imprese operanti nell'artistico e tradizionale, il cui titolare (ovvero un socio) disponga del titolo di maestro artigiano o di mestiere (art. 4);
- il disciplinamento di **attività di didattica laboratoriale** all'interno di licei artistici e istituti professionali di modo che sia disposto il coinvolgimento e il relativo affiancamento al personale docente dei maestri artigiani (art. 5);
- il desiderio di regolamentare a beneficio del settore in parola **percorsi di apprendistato più che incentivati** a livello fiscale, stante il maggior impegno profuso nell'attività formativa dai maestri artigiani e il positivo risvolto sul terreno della stabile occupazione degli apprendisti (art. 6);
- il disegno normativo volto ad apprestare nei riguardi della cessione d'azienda artigiana operante nell'artigianato artistico e tradizionale un apposito regime agevolativo di neutralità fiscale, non dissimile da quello in vigore per il conferimento di azienda (art. 7);



- la possibilità di prefigurare un sistema teso a certificare l'origine e la qualità dei prodotti artigiani a mezzo dell'attribuzione di una puntuale denominazione, sì da conferire agli stessi protezione giuridica, nell'ottica di valorizzare il patrimonio culturale di uno specifico ambiente geografico (art. 8);
- la volontà di **regolamentare il cosiddetto hobbismo**, allo stato delle cose un fenomeno suscettibile di inficiare la concorrenzialità del mercato attraverso la commercializzazione non professionale di manufatti di scarso pregio artistico (art. 9).

## 2. IL RUOLO DELLE REGIONI E L'ESIGENZA DI RACCORDARE GLI INTERVENTI PREVISTI

In stretta adesione all'attuale regime di dislocamento delle potestà legislative attribuibili alla Stato e alle Regioni, l'impostazione seguita dal disegno di legge in questione sembra rispondere, ove occorrente, alla pretesa costituzionale di coordinare le singole previsioni apprestate (principio di leale collaborazione), in guisa da raccordare l'indirizzo politicolegislativo statale con quello regionale. A ben riflettere, vi sarebbe da osservare come in tema di artigianato valga, in capo alle Regioni, una riserva di esclusività o, per meglio dire, di residualità, non essendo più contemplata – tale materia – nel riparto costituzionale in essere. Questo, a rigore, corrisponde senza dubbio al vero. Ciononostante, è lecito asserire come la trasversalità di determinate materie, espressione della vigente tassonomia costituzionale (si pensi ad esempio alla tutela della concorrenza ovvero alla disciplina dell'ordinamento civile), designi inedite caratteristiche tanto da consentire un recupero, in senso competenziale, di esatti ambiti materiali suscettibili di intervento unificante. La spiegazione di questo "operare in diagonale" documenta, pertanto, l'appropriatezza della tecnica redazionale cui si è fatto ricorso nella fattispecie per la stesura di "disposizioni multilivello", le quali, a ragion veduta, esigono la perfetta consonanza del volere politico statale e regionale, conseguibile soltanto in seno al sistema delle Conferenze perché si pervenga al perfezionamento di intese e accordi.

#### 3. LA SCELTA DELLA PROCEDURA PARLAMENTARE

Ai fini della discussione e dell'approvazione del testo, è nostro modesto intento suggerire ai membri di questa autorevolissima Commissione la possibilità di ricorrere alla **sede deliberante**.



Questa, com'è noto, assicura maggiore speditezza nell'esame dell'articolato, soprattutto se – come nel caso di specie – le questioni ivi condensate risultano in sé omogenee, non rientrando, inoltre, fra le categorie di progetti di leggi per cui vige la riserva d'Assemblea.

A nostro modo di vedere, si tratta di un itinerario procedimentale alla portata di mano dei commissari, giacché perfettamente consonante con lo spirito di condivisione che pare animare l'atto in argomento. Del resto, la larga sottoscrizione della proposta legislativa, nonché la decisione di procedere alla trattazione del disegno di legge in sede redigente, sono fatti di non poco conto, in grado di offrire lo spunto per il deferimento in sede deliberante del "testo Collina", magari già al termine di questo ciclo di audizioni.

Occorrerebbe, beninteso, il requisito dell'unanimità. Ma tutti i presupposti fanno propendere per il travalicamento delle divisioni politiche, quindi, in ultima istanza, per la percorribilità dell'ipotesi consigliata.

## 4. L'AVVENTO DELLA PANDEMIA: UNA RAGIONE IN PIÙ PER PROVVEDERE IN CONCRETO AL SOSTEGNO DEL SETTORE

Gli infausti effetti ingenerati dalla crisi pandemica impongono, a tacer d'altro, di focalizzare l'interesse su quella particolare sfera della manifattura italiana coincidente con l'artigianato artistico e tradizionale, definito, a buon diritto, «genesi e radice del fenomeno artigiano». Dopotutto, il settore riveste, tuttora, un ruolo non secondario nell'ambito dell'artigianato e, più in generale, dell'economia italiana. A fine primo trimestre 2019, le imprese artigiane operanti nel campo dell'artigianato artistico e tradizionale hanno toccato quota 65 mila unità, impiegando oltre 150 mila addetti. Ma non è tutto, poiché il riferimento è ad un insieme di attività che, al di là dell'apporto recato al sistema economico, rappresentano un indubbio presidio di socialità, oltreché un sicuro fattore di promozione per i tanti territori della Penisola contrassegnati dall'esperienza artigiana artistico-tradizionale.

Ebbene, a cagione dell'integrale arresto della filiera degli eventi e della consistente contrazione subita dai flussi turistici, la tenuta del comparto è stata messa duramente alla prova in questi quattordici lunghissimi mesi vissuti fra affanno e scoramento, afflizione ed incertezza. Licenziare in questo preciso momento un pacchetto di misure idoneo a conferire protezione e prospettiva ad una nervatura fondamentale del circuito economico italiano può significare davvero molto.



C'è poi il fatto che l'insidiosità della pandemia non costituisce l'unico nemico da combattere, posto che il portato di conseguenze e ripercussioni scaturenti dall'emergenza sanitaria è andato a sommarsi a problemi altrettanto gravi e risalenti, che il settore eredita e sconta. A questo riguardo, infatti, importa evidenziare come la rapida affermazione dell'economia globale e l'estrema industrializzazione del fare impresa abbiano plasmato, nel tempo, anche il sistema produttivo italiano. Essa ha sì apportato taluni benefici sul piano dell'innovazione dei processi. Ma, di pari tempo, è stata foriera di temibili tendenze conformatrici e, insieme, massificatrici sul versante della caratterizzazione e dell'unicità dei prodotti.

Dinamiche che, se non accuratamente tematizzate e affrontate, rischiano di condannare alla marginalità le migliori arti nostrane, le quali, per loro natura, trovano riscontro nell'agire economico di micro e piccole imprese a pronunciata attitudine artigiana e ad elevata sperimentazione tecnica. Motivo per cui, CNA non può che guardare con favore al proposito esibito dalla Commissione Industria del Senato di avviare, in parallelo, l'indagine conoscitiva in fatto di Made in Italy (Affare assegnato n. 823). Ciò non toglie, tuttavia, il bisogno di garantire una strada preferenziale al disegno di legge diretto «a supportare e potenziare in maniera diligente il lavoro dei maestri artigiani». A maggior ragione ora, preso atto che le avverse circostanze espongono numerose imprese afferenti a questo mondo alle imponderabili oscillazioni dell'economia.

